

**CAMERA DEI DEPUTATI**

Sessione 1864.

*Proposta di Legge presentata nella tornata del 16. febbrajo 1864.  
dal Ministro Dei Lavori Pubbli*

**OGGETTO**

**Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima**

**Ufficio 1°**

» **2°**

» **3°**

» **4°**

» **5°**

» **6°**

» **7°**

» **8°**

» **9°**

**Relatore**

*Bellini-Bollino*

**Adottata nella tornata del**

*14. luglio*

**1864.**

Adunanza della Commissione del progetto  
di legge proposta di modificazioni alla legge postale  
del 2. maggio

La Commissione radunata per risultato segreto addiveane alle urne  
del Presidente nelle persone del deputato Guerciovi, e del  
segretario in persona del deputato Ottaviani —  
I membri quindi della Commissione esposero il voto di rimpiego  
ufficio, il quale è suffragato fu per l'adozione degli  
articoli proposti in massima parte le modificazioni,  
che si riproponono di addurre in corso di discussione —

Il Presidente propose, che prima si discutessero gli articoli per  
del progetto, salvo di trattare dopo le questioni, che venissero  
sollevate e spaccate al progetto relative all'amministrazione  
postale —

Uscire Barbavara

Si aprì pertanto la discussione relativa alle dimissioni  
della signora di viale di cui all'art. 6. al riguardo si  
decise di vedere il direttore generale Barbavara —

La Commissione passò all' esame dell' art. 7. e  
questo venne esaminato sotto due punti: di visto,  
l'uno nell' interesse dell'amministrazione, e  
l'altro nell' interesse dei privati — adottati l'art.  
salvo modificazione di dicitum, onde evitare la  
troppo significante in levatum, o rapchiamam  
di franco tolle —

Riguardo all' art. 9. si è da alcuni sostenuto  
l'opportunità della soppressione di tale dispo-  
sizione, la quale nel voler tutelare troppo  
gli interessi importanti evapora complicazioni  
nell'amministrazione, e da altri si è  
proposto l'adozione di detto articolo con  
qualche modificazione di dicitum nelle  
espressioni di case di valore, e della  
molti del quadruplo invece del doppio.

La soppressione dell'articolo non venne ammessa — ~~ammessa~~ <sup>adottata</sup>  
in attesa di spiegazione per ammettere quello, che riceve il piego  
ad escludere il fatto imputato — non venne adottato l'aumento  
delle tasse oltre il doppio —  
del resto adottati tutti gli articoli proposti —

Relazione

del  
Progetto di legge

recante modificazioni alla legge postale  
del 5. maggio 1862.

---

Signori! Deputati!

Fra i vari provvedimenti legislativi intesi ad unificare l'ordinamento amministrativo del Regno, occupa al certo un posto principalissimo la legge postale del 5 maggio 1862, la quale facendo scomparire le disparate tariffe che regolavano la tassa delle corrispondenze nelle diverse provincie ridusse ad un solo, ed uniforme sistema questo importante ramo della pubblica

Amministrazione.

Se i risultati di questa legge non hanno punto giustificato le suse-  
niste previsioni di coloro che dalla  
sua applicazione temevano avessero  
a sorgere difficoltà, e contrasti, ed  
un ostacolo all'incremento delle  
relazioni epistolari, l'esperienza  
ha tuttavia fatto patire alcune im-  
perfezioni ad emendar le quali  
mira appunto il progetto di legge  
che ho l'onore di sottoporre alla vo-  
stra disamina, e che raccomando  
al favorevole vostro suffragio.

La legge del 5 maggio 1862  
ammette un'eccezione di favore per  
supplementi dei giornali che recan-  
no gli atti del Governo, e stabilisce  
che questi siano trasportati esenti  
da qualsiasi tassa.

Ma per tutti gli altri supple-  
menti che scorgono dai giornali

essere pubblicati non esiste nella  
legge suddetta alcuna disposizione.

L'Amministrazione delle  
Poste interpretando nel senso il più  
favorevole il silenzio della legge ha  
per costume di riscuotere per questi  
supplementi la medesima tassa di  
francatura che è fissata per i fogli  
principali.

Nello scopo tuttavia di togliere  
l'adito a qualsivoglia diversa inter-  
pretazione è opportuno che siffatta  
consuetudine riceva la sanzione  
legale al che si provvede coll'arti-  
colo 1.<sup>o</sup> dello schema che fa seguito  
alla presente.

L'articolo 17. della legge del  
5. maggio sovra citata fissa a 2. cen-  
tesimi la tassa delle stampe non  
periodiche, ed il successivo articolo  
18. nell'assegnare le norme che ne  
regolano l'applicazione vieta qualsiasi

scrittura sulle stampe, e solo per  
l'indicazione di qualche cifra nu-  
mica, e la sottoscrizione, limitatamente  
però alla specie di stampe che per  
loro qualità possono richiederlo.  
Non aver la legge specificato quali  
siano le stampe che possono avvan-  
zarsi di questo speciale favore, oltre  
altrimenti l'Amministrazione in que-  
stissimo imbarazzo, fa sì che molti  
abusino di una facoltà non ben de-  
finita, né ristretta in determinati con-  
fini adoperando per la loro corrispon-  
denza modelli a stampa ai quali ba-  
sta aggiungere un nome, ed una ci-  
fra, perché tengano luogo di una  
lettera con danno non lieve della fi-  
nanza. Tutti infatti che appoggiate  
all'articolo suriferito presumo debba-  
rssi applicata la tassa delle stampe  
ad vaglia postali, ed alle cambiali, alle  
lettere di vettura, alle fedi di nascita,



alle polizze di commercio, e simili  
perciò solo che sono stampati, e non  
solt'indicazione a mano di un nome,  
e qualche cifra, la quale interpretazio-  
ne ripugna se non alla lettera certa-  
mente allo spirito della legge avve-  
gnacchi la riduzione della tassa a  
2 centesimi sia stata fatta nello  
intendimento che di questa agevol-  
tanza avessero esclusivamente a go-  
dura le stampe propriamente dette,  
e non quelle che rivestono il ca-  
rattere di una corrispondenza?

Cra gli è evidente, che se un  
commercianti nello spedire ai suoi  
committenti le merci richieste, loro  
ne annuncia l'invio per mezzo di uno  
stampato indicandovi a penna soltan-  
to il peso, ed il prezzo della merce,  
non si tratta più di uno stampato,  
ma di una lettera cui debba appli-  
carsi la tassa de' 15 centesimi, e non

di 2. Ad diminuire una troppo la-  
ta interpretazione, cui dà luogo la leg-  
ge attuale, provvede l'articolo 3° del  
presente schema il quale mantenendo  
inalterata la tassa di 2. centesimi  
per le stampe, non permette alla  
scrittura che la data, e la sottoscri-  
zione nelle circolari, le poche para-  
fedi dedica, e di omaggio che so-  
glionsi apporre sui libri, ed opusco-  
li dai loro autori, e da correzioni  
sulle prove di stampa.

Nè la restrizione proposta può  
comparire illiberale ove si conside-  
ri che in nessun altro Stato all'in-  
fuori del Belgio le produzioni del-  
la stampa vennero così largamente  
favorite come presso di noi.

Consona alla pratica, ed alle  
consuetudini delle estere Ammi-  
nistrazioni è la disposizione che im-  
pedisce si dia corso alle stampe che

non sono francate. Questa prescri-  
zione trova la sua giustificazione  
nella tassa di favore che viene ac-  
cordata alle stampe in corrispettivo  
della quale la posta richiede giustamente  
che sieno francate ad evita-  
re le molteplici operazioni cui dà  
luogo il peso, la tassazione, ed il con-  
teggio delle corrispondenze non  
franche.

Questo rigore però comparisce  
eccessivo applicato alle stampe  
insufficientemente francate, poiché  
il pubblico non essendo peranco  
avverso ad affrancare da per se  
senza ricorrere all'ufficio di posta  
può prendere facilmente abbaglio  
apponendo a un foglio di stampa  
la una tassa minore di quella  
dovuta. Sembra giusto pertanto  
doversi tener a calcolo l'intensio-  
ne del mittente, e a tale effetto si

propone di estendere alle stampe in-  
sufficientemente francate il tratta-  
to adottato per le lettere, assoggettan-  
do le une al pari delle altre al dop-  
pio della differenza che manca a  
compiimento della tassa rispettiva-  
mente dovuta.

Considerazioni economiche di cui  
apprezzerete, o Signori, la opportuni-  
tà nelle presenti strettezze, consiglia-  
no la modificazione che viene propo-  
sta coll'articolo 3. della tassa che  
attualmente si riscuote sui depositi  
di danaro.

L'immenso sviluppo che ha pre-  
so in questi ultimi tempi il servizio  
dei vaglia postali impone all'Am-  
ministrazione una seria responsa-  
bilità, ed un aumento di lavoro, ed  
spesa che non trova un sufficiente  
compenso nel prodotto della tassa  
fissata dall'articolo 34. della legge

vigente. La tassa di 20. cent. progres-  
siva di 20. in 20. lire fino a L. 60. che  
vien proposta in sostituzione dell'at-  
tuale mentre accrescerà notevolmen-  
te il prodotto che ora ascende a 100,000.  
lire all'anno non sarà di aggravio  
alla classe meno agiata, a cui van-  
taggio è precipuamente rivolta que-  
sta benefica istituzione, essendo che  
nessuno stabilimento industriale  
è in grado di trasportare, o far pa-  
gare da un capo all'altro del  
Regno una somma per quanto  
piccola a un prezzo minore di  
quello che viene offerto dalla posta  
e colle stesse quarantigie.

Un' utilissima innovazione si  
propone coll'articolo 6. merci cui  
si potranno far pagare dall'uno  
all'altro degli uffizi postali del  
Regno delle somme di danaro  
per mezzo di avvisi telegrafici.

Questa agevolanza che da qualche tempo fu introdotta nella vicina Svizzera, e vi fa buona prova sarà accolta con favore dal pubblico, e profitterà in pari tempo alla Finanza.

La tassa fissa di 20. cent. che dovrà riscuotersi in aggiunta alla tassa progressiva fissata dall'articolo 5.º ed a quella telegrafica rappresentata il corrispettivo del maggior lavoro, e del maggior dispendio che arreca alla posta la specialità del metodo proposto.

L'esperienza quotidiana ha posto in evidenza che le poche lettere sulle quali vengono applicati francobolli già usati appartengono a persone delle infime classi che assai più per ignoranza che per deliberata volontà di frodare l'erario, contravengono alla legge. Questa?

considerazione avvalorata dalla cir-  
costanza, che il numero di coteste lette-  
re non fu che di 180. nell'anno di  
corso, e che dei contravventori un solo  
potè pagare la multa, e le spese  
del procedimento, consigliamo a re-  
vocare la penalità comminata dal-  
l'articolo 50. della legge vigente,  
assoggettando le lettere con franco  
bolli usati alla tassa di quelle  
non francate non altrimenti di  
quanto praticasi in Inghilterra.

L'articolo 8.<sup>o</sup> è affatto nuovo, e  
tende a colmare una lacuna esi-  
stente nella legge attuale. Noi  
non abbiamo convenzioni postali  
con tutti gli stati esteri, e oltre  
a ciò manteniamo uffizi di posta  
a Fenisi, ed Alessandria, ed ave-  
remo occasione di stabilirne in al-  
tri scali; importa quindi determi-  
nare le tasse da pagarsi per la

reciproca trasmissione delle corrispon-  
denze con quei paesi. E questa la-  
cuna si è finora riparata con decreti  
regali, ma sembra consono al sistema  
costituzionale che la facoltà di emanare  
siffatte disposizioni sia accordata  
per legge.

L'abitudine invalsa nel pubblico  
di inchiodare oggetti, o carte di valore  
nelle lettere senza preannunciarsi contro  
le possibili eventualità che possono com-  
prometterne l'arrivo a destinazione è  
sempre stata, ed è tuttora una delle  
più gravi preoccupazioni delle ammi-  
nistrazioni postali di tutti i paesi, che  
in questa consuetudine scorgono a  
ragione una causa perenne di di-  
sturbo, e di censure, non sempre me-  
ritate, ed una tentazione continua alla  
moralità dei loro agenti. Nel progetto  
ministeriale della legge del 5 maggio  
era inclusa una disposizione merita-



quasi vietava, come in Francia, l'inserzione nelle lettere non raccomandate, o non assicurate di oggetti, o carte di valore sotto la sanzione di una pena pecuniaria, ma questo concetto che pare relativo alla libertà dei cittadini non incontrò favore presso la Commissione incaricata dell'esame della legge surriferita, e fu perciò abbandonato. Parve sufficiente rimedio la riduzione della tassa per le lettere raccomandate, e la facoltà di assicurare con poca spesa i valori dichiarati.

Ma se questi temperamenti attenuano in parte il male non valsero a eradicalo, poichè si ripetono abbenchè con minor frequenza, talora anche per perdita, o sottrazione di lettere contenenti valori con grave pregiudizio del decoro, e della moralità dell'Amministrazione, la quale come non ha mezzi di accettare l'impostazione

della lettera che si allega smarrita, e  
sottolta è del pari impotente a seguir  
ne le tracce per la gran quantità di  
lettere che affluisce nei suoi uffici. A  
render meno facile, e meno frequente la  
trasmissione di oggetti di valore nelle let-  
tere ordinarie è inteso l'articolo 9° il qua-  
le assoggetta alla raccomandazione di ip-  
sote lettere nelle quali da seguir estere  
si possa riconoscere che contengono og-  
getti di valore, ponendo a carico del de-  
stinatario il doppio della tassa stabi-  
lita per le lettere raccomandate. Questo  
provvedimento che venne recentemente  
adottato dall'Amministrazione inglese,  
di cui cito volentieri l'esempio in questa  
materia, non parra eccessivo, e fiscale  
ritenuto che per esso viene garantito  
l'interesse dei destinatari, e tutelata ad  
un tempo la morale responsabilità dell'  
Amministrazione. Nè qui è fuor di  
luogo il notare che l'Amministrazione

delle Poste non ha per istituto la  
trasmissione di valori; è questo un ca-  
rattere accessorio che essa s'impone sotto  
certe condizioni a vantaggio del pub-  
blico, e pare quindi non le si debba  
negare il diritto di attorniarlo di  
quelle cautele, e quelle formalità che  
sono richieste, rigorosamente prati-  
cate dalla banca, e dal commercio  
in casi identici.

Da quanto venni sin qui espo-  
nendo, o Signori, vi sarete fan-  
cilmente persuasi, che le modifi-  
cazioni, e le aggiunte alla legge  
postale del 5. maggio proposte  
nell'attuale progetto hanno il  
doppio scopo di migliorare il  
servizio, e di procacciare all'erario  
un aumento di entrate senza le-  
dere i larghi, e liberali principi  
su cui posa il nostro sistema postale.  
Nutro quindi fiducia che

voi vorrete sanzionarle col favore  
vostro suffragio decretandone  
d'urgenza la discussione per af-  
frettarne la esecuzione.

# Progetto di legge

## Articolo 1°

I supplementi ai giornali che non contengano gli atti del governo, e che siano separati dal foglio principale saranno assoggettati in ragione del loro peso complessivo alla tassa di francatura di un centesimo per ogni 50. grammi.

## Articolo 2°

Le stampe non periodiche di qualunque specie, le incisioni, litografie, fotografie, <sup>e disegni</sup> la carta di musica stampata, e manoscritta, gli opuscoli, ed i libri anche rilegati, pagheranno la tassa di 2 centesimi per ogni 50. grammi, o frazione di 50. grammi.

### Articolo 3<sup>o</sup>

Quanto ai giornali come le stampe non periodiche non dovranno contenere verun scritto a mano, nè sulle fascie, nè internamente, tranne l'indirizzo.

È però permessa la data, e la firma sulle circolari, e la dedica, ed omaggio che suolsi apporre su di un libro, o di un guscio dal suo autore.

Le stampe nella cui spedizione si fosse contravenuto alle prescrizioni del presente articolo saranno assoggettate alla tassa delle lettere.

Le prove di stampe corrette sono assimilate alle stampe non periodiche, e sottoposte alla tassa fissata per quest'ultime, quando anche le correzioni fossero fatte su foglietto a parte. Quando però alle prove di stampa va congiunto il manoscritto, sarà il tutto sottoposto alla tassa stabilita.

dall'articolo 15 della legge 5 maggio 1862.

### Articolo 4.<sup>o</sup>

I giornali, e le stampe non periodiche che non fossero francate non avranno corso, ma saranno restituite possibilmente ai mittenti. Quelle insufficientemente francate saranno spedite alla loro destinazione gravandole del doppio della tassa mancante a compimento di quella che doveva esser pagata.

### Articolo 5.<sup>o</sup>

La tassa da riscuotersi sui depositi di danaro per vaglia postale viene fissata come segue:

Tino a Lire 20. . . . . cent: 20

Da oltre . 20. a L. 50. . . . 40

    "    " 50. a . 60. . . . 60

    "    " 60. a 100. . . . 80

Oltre L. 100. si aggiungerà una

tassa di 20 centesimi progressiva di  
50. in 50. lire, e frazione di 50. lire.

Sui depositi a favore dei sottoufficiali, e soldati dell'esercito, e dell'armata presenti al corpo si riscuoterà una tassa fissa di 5. cent. sempre quando la somma depositata non superi le L. 20.

Un regolamento approvato per Decreto Reale fisserà il limite delle somme che potranno essere depositate, e pagate dai singoli uffici di posta.

### Articolo 6°

Il mittente di un vaglia postale potrà richiedere che ne sia ordinato il pagamento al destinatario per mezzo del telegrafo. Per queste vaglie, oltre la tassa progressiva stabilita dall'articolo precedente, e quella telegrafica, dovrà pagarsi



dal mittente un diritto fisso di cen-  
tesimi 20.

### Articolo 7<sup>o</sup>

Le lettere, e stampe di qualsiasi  
natura, su cui fossero apposti fran-  
cobolli legittimi, marchi avessero  
già servito alla francatura di al-  
tre corrispondenze, saranno conside-  
rate come non francate, le lettere  
saranno sottoposte alla tassa rela-  
tiva, le stampe non avranno corso.

### Articolo 8<sup>o</sup>

Le condizioni riguardanti le cor-  
rispondenze coi paesi esteri sono  
regolate dalle convenzioni interna-  
zionali.

In mancanza di convenzioni sa-  
rà provveduto con speciali dispo-  
sizioni emanate per Decreto Reale  
da iscriversi nella raccolta delle

Leggi, e Decreti del Regno.

### Articolo 9°

Le lettere non raccomandate, o non assicurate, nelle quali da segni esterni si videresse a riconoscere che contengono danaro, gioie, o carte di valore, saranno raccomandate d'ufficio, e sottoposte al doppio della tassa stabilita dall'articolo 9. della legge 5. maggio 1862. per le lettere raccomandate a rischio di incendio.

### Articolo 10°

Cgni altra disposizione contraria alla presente legge è abrogata. Un Decreto Reale provvederà alla parte regolamentare della medesima.

N<sup>o</sup> 173.

Progetto di legge presentato  
dal Ministero di Agricoltura, Industria  
(Memoria)

Modificazioni alla legge  
presentata dal G. Maggio 1862.

Tramite del 16. Febbrajo 1864.

---

SESSIONE 1863

N° 173-A

# CAMERA DEI DEPUTATI

## RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

**BELLINI B., SILVANI, LAZZARO, GUERRIERI, BRUNET, DINO,  
ARA, MASSARI, MACCHI**

sul progetto di legge presentato dal ministro dei lavori pubblici

*nella tornata del 16 febbraio 1864.*

**Modificazioni alla legge postale del 5 maggio 1862.**

**Tornata del 31 maggio 1864.**

**SIGNORI!** — La legge del 5 maggio 1862 sul riordinamento postale portò i buoni risultati che voi, votandola, ve ne attendevate.

Andata in attività coll'anno 1863, le lettere che nel 1862 furono trasportate dalla posta in numero di 71,502,000, si accrebbero di oltre un milione nel 1863; i giornali, da 35 milioni, andarono a 45 milioni, e le stampe non periodiche quasi raddoppiarono, da 4,600,000 ad 8,100,000.

Questi risultati, già assai soddisfacenti per loro stessi, sono sorpassati di gran lunga dalle speranze che si nutrono per l'avvenire. L'aumento non può mancare di riuscire considerabile, quando in alcune provincie, specialmente nel mezzodi del regno, il servizio postale sarà portato a tutto il suo sviluppo.

(173-A)

La vostra Commissione venne assicurata dal Governo che havvi allo studio un progetto per portare dappertutto, fino nelle località più lontane dai grandi centri di popolazione o dalle linee di ferrovie, questo grande istrumento di progresso e di civiltà.

L'esperienza, per altro, ha dimostrato che alcune modificazioni che si apportassero alla legge la migliorerebbero, e queste modificazioni e questi miglioramenti formano appunto il soggetto dell'attuale schema di legge, sul quale la vostra Commissione ha l'onore di riferire.

Permetteteci di partitamente intrattenervi di queste modificazioni.

L'articolo 16 della legge 5 maggio 1862 manda esenti da ogni tassa postale i supplementi che occorrono per la pubblicazione degli Atti del Governo, purchè sieno di formato eguale al giornale e spediti unitamente ad esso. Il ministro che presentò quel progetto di legge proponeva in esso di concedere lo stesso privilegio anche all'edizione ufficiale degli Atti del Parlamento; ma la Commissione della Camera giustamente osservò che ora questo sarebbe stato un vantaggio, piuttostochè pel pubblico, per l'editore, il quale è obbligato a stampare ed inviare insieme al giornale ufficiale il resoconto delle sedute e gli Atti parlamentari. Lo stesso però non può dirsi dei supplementi degli altri giornali i quali, purchè sieno nelle condizioni di formato e di invio domandate dall'articolo 16 già citato, contengano non gli Atti del Governo, ma alcuni discorsi rimarchevoli pronunziati in Parlamento od altri documenti utili ad illuminare la pubblica opinione sopra qualche questione importante. Questi supplementi non verrebbero pubblicati, se l'editore del giornale dovesse essere gravato da una tassa di trasmissione che aumentasse sensibilmente le sue spese. L'amministrazione delle poste vide la necessità di considerare questi stampati come periodici, e difatti li tassò fin qui come tali; ma è altresì vero che una tale interpretazione ha alcun che di arbitrario ed ha bisogno di essere stabilita con una sanzione legale.

La vostra Commissione trova giusta la consuetudine di tassare quei supplementi un centesimo ogni 40 grammi. Vi propone quindi di togliere ogni pericolo ad una interpretazione contraria, rendendola stabile con un articolo di legge, che è il primo del progetto attuale.

Oltre alle facilitazioni accordate al trasporto per mezzo della posta alle stampe periodiche, l'articolo 17 della legge postale più volte citata, stabilisce per le stampe ed altre carte non periodiche una tassa così modica, da restare non solo inferiore a quelle in vigore in quasi tutti gli altri paesi d'Europa, ma tale che costituisce un vero favore, giustificato dal rispetto per la scienza e dall'interesse di propagarne lo splendore fra le diverse parti d'Italia lungamente divise e quasi ignote fra loro.

L'esperienza peraltro ha dimostrato che nella redazione dell'articolo citato della legge postale non vennero esattamente specificate quali siano le stampe che nello spirito di essa legge si volle avvantaggiare con questo speciale favore. Da ciò nacquero abusi che importa di non far radicare, e pretese che vogliono chiarire onde evitare discussioni fra il pubblico e gli ufficiali del servizio postale. Fra i primi debbe annoverarsi l'uso che alcuni fanno di modelli stampati, ai quali aggiungono un nome o una cifra che li rende atti a tener luogo di una lettera. Fra le seconde citeremo l'interpretazione che vuol darsi da taluni all'articolo stesso come comprendente i vaglia postali, le cambiali, le lettere di porto, le fedi di nascita, le polizze di commercio e simili. È chiaro che la legge, la quale volle permettere che un volume di sei a settecento pagine potesse essere trasportato con 30 centesimi da un punto all'altro del regno per favorire il progresso dell'istruzione, non volle comprendere in quell'articolo le stampe sopra rammentate, che affluendo in grande copia altererebbero l'indole vera dell'istituto postale, recherebbero impaccio al servizio e non manterrebbero fra le spese occasionate ed accresciute ed il rimborso relativo il giusto rapporto che si deve onde la posta non riesca d'aggravio allo Stato.

Da ciò la necessità di definire e di restringere in determinati confini la facoltà di spedire le stampe colla tassa di 2 centesimi per ogni 100 grammi, ed a questo bisogno giudica la vostra Commissione che rispondano gli articoli 2 e 3 del presente schema di legge.

Mentre dall'un lato si evitano così gli abusi, l'articolo 4 corregge un rigore eccessivo che era contenuto nell'articolo 18 della legge postale più volte citata nel corso di questa relazione. Questa disposizione tende ad evitare all'amministrazione postale le molteplici operazioni che esigerebbe il tassare il gran nu-

mero di stampe che si spediscono, e che ammontano, tra periodiche e non periodiche, a circa 55 milioni in ogni anno, con evidente tendenza all'aumento.

Si volle raggiungere tale scopo rendendone obbligatoria l'affrancazione e non dando corso a quelle in cui il mittente avesse trascurato di ottemperare al disposto della legge, ma si estese nella pratica questa specie di penalità anche a quelle stampe che insufficientemente fossero state affrancate.

Questo rigore si riconobbe soverchio. Non furono le stampe in tale condizione così numerose da cagionare grande imbarazzo, ed in ogni modo, ove verificaione occorra, bisogna pur sempre farla, sia che si spediscono, sia che si mandino fra i rifiuti, sia che si restituiscano ai mittenti come la legge prescrive. La ricerca dei mittenti è indaginosa e occasiona perdita di tempo considerevole; l'aumentare il numero dei rifiuti non è che un inutile spreco di tempo e di lavoro.

L'intenzione del mittente di uniformarsi alle disposizioni della legge è dimostrata dal fatto di aver apposto dei francobolli alle stampe spedite. La modicità della tassa rende improbabile che egli speculi sulla differenza che non può riuscire significativa. Bisogna dunque riconoscere la causa della omissione nella poca pratica che ancora ha il pubblico di affrancare da sè senza ricorrere all'ufficio postale, e nella mancanza o minor bontà delle bilancie delle quali faccia uso.

Lo assoggettare quelle stampe incompletamente affrancate ad una leggiera penalità, proporzionale alla modicità della tassa, si può ritenere stimolo bastante perchè si evitino quelle insufficienti affrancature, e gli uffizi postali ne avranno forse diminuzione di lavoro, perchè meno persone si recheranno a fare ad essi ricorso per affrancare.

Quindi la vostra Commissione vi propone di adottare l'articolo 4 del presente progetto.

Più grave questione si è quella trattata nell'articolo seguente che porta variazione alla tassa da riscuotersi sui depositi di danaro per vaglia postali.

Questo servizio ha preso tale uno sviluppo da oltrepassare forse le previsioni di quelli che lo proposero e lo sostennero. I vaglia che nel 1861 (primo anno in cui tutte le provincie che attualmente formano parte del regno d'Italia furono insieme unite) vennero emessi in numero di 1,413,980, salirono al numero di 2,429,310 nel 1863; il valore delle somme trasmesse per tal mezzo,

che fu di lire 44,789,781 37 nel 1861, raggiunse nel 1863 la cospicua somma di lire 119,354,667, ossia quasi triplicò, e le tasse che vi percepì lo Stato furono quasi duplicate, cioè da lire 463,770 37 che furono in quel primo anno ammontarono alla somma di lire 719,442 35 nell'anno ultimo scorso.

Questo aumento così grande ha portato un accrescimento ben naturale di lavoro ed ha altresì aggravata la responsabilità dell'amministrazione in ragione delle moltiplicate operazioni. Come accadde sempre ove la posta fa questo servizio, i vaglia per piccole somme furono i più numerosi. Numericamente quelli da lire 1 a 20 furono circa il 60 per 100 del totale, mentre quelli da lire 60 a 100 appena arrivarono all'8 per 100. Quindi per quanto voglia seguirsi la massima dell'inglese Rowland-Hill che l'amministrazione delle poste dev'essere considerata assai meno come un mezzo fiscale, che quale strumento di progresso e d'incivilimento, pur tuttavia non potrebbe pretendersi che debba esser volta in aggravio al Tesoro, ed ancor meno in uno Stato quale il nostro, che trova il suo bilancio passivo sorpassare l'attivo.

Ove si avverasse il fatto che un tale servizio invece di dar luogo ad un profitto contenuto entro certi limiti, dovesse esser cagione di perdita allo Stato, ne verrebbe l'ingiustizia che questo presterebbe gratuitamente i propri servizi facendoli pagare colle pubbliche imposte da tutti i cittadini italiani, anche da quelli che non ne traggono profitto, rendendo questi in certo qual modo tributari degli altri o più favoriti o meno gravati.

Il lavoro richiesto dalle operazioni di trasmissione di danaro col mezzo dei vaglia è uguale per quelli di piccole somme come per quelli di somme importanti, se non che il numero maggiore dei primi fa che assorbono circa due terzi della spesa totale che lo Stato incontra per questo servizio. Nè va trascurata la responsabilità che si accresce in ragione del moltiplicarsi delle operazioni, del maggior numero di uffizi che ne sono incaricati e degl'impiegati più numerosi che vi prendono parte.

E qui è il luogo di farvi osservare, o signori, come l'amministrazione postale garantisca anche i casi di forza maggiore, e di comunicarvi in via di notizia come non lievi furono le perdite subite dall'amministrazione per danari per varie cause sottratti.

La tassa di 20 centesimi per ogni 20 lire e frazioni



(173-A)

fino a lire 60 che propone il progetto di legge attuale, è sempre inferiore a quella inglese e qualche volta alla francese. Al di sopra delle lire 60 la tassa qui proposta è inferiore d'assai a quelle stabilite in Francia e nel Belgio. Nessuno stabilimento industriale sarebbe in grado di far trasportare da un capo all'altro del regno in piccoli centri di popolazione somme meschine, non solo pel prezzo e colle garanzie che offre l'amministrazione postale, ma forse non riuscirebbe alle classi meno agiate, che principalmente hanno occasione di fare co-deste trasmissioni di danaro, di trovare chi a qualunque prezzo se ne incaricasse. Dimodochè questa retri-buzione invece di esser considerata come una tassa, e lungi dal cadere nel novero delle imposte, ove anche arrechi all'erario un qualche profitto, deve prender posto fra quelle che Stuart-Mill rassomiglia ad un pro-fitto del commercio.

E volendo ridurre a cifre la probabile differenza d'incasso che porterebbe all'erario la tariffa proposta, esso può calcolarsi a circa annue lire 250,000 se il nu-mero dei vaglia emessi o da emettere nell'anno cor-rente non si discosterà di molto da quello degli emessi nell'anno scorso, e maggiore se, come si ha ogni ra-gione di supporlo, da quelli emessi nei primi mesi del corrente, il numero ne sarà accresciuto.

Infine resta inalterata a vantaggio dei sott'ufficiali e soldati del nostro esercito la tassa di favore che trova la sua ragione nel servizio speciale che quei prodi cit-tadini prestano al loro paese finchè rimangono sotto le bandiere.

L'articolo 6 propone di estendere all'Italia la facilità di far pagarè delle somme dall'uno all'altro degli uffizi postali del regno trasmettendone l'avviso col mezzo del telegrafo. La tassa fissa di 20 centesimi in aggiunta a quella portata dall'articolo precedente è ben discreta se si ha riguardo al corrispettivo del lavoro che occa-siona, e insignificante se si considera l'utilità grandis-simo che può derivare al pubblico in alcuni casi nei quali la rapida trasmissione di una somma di danaro può salvare da gravi danni e talvolta anche da ruina dei piccoli commercianti o industriali.

Il rimborso della tassa telegrafica non è, come l'in-dica la parola, che una semplice restituzione.

Questo sistema di mandare telegraficamente avviso dei pagamenti venne da poco tempo introdotto nella vicina Svizzera, prima e fin qui sola fra tutti gli Stati

d'Europa. Quindi è impossibile fare alcun calcolo presuntivo degli effetti che può avere come utile pel pubblico e dei profitti che potrà arrecare alla finanza. Ciò che v'ha di certo si è che l'esperimento non può nè all'uno, nè all'altra riuscire dannoso. In molti miglioramenti il genio economo e sagace della repubblica nostra vicina andò maestro agli altri Stati d'Europa, e forse trovato utile questo primo, ci sarà d'incoraggiamento a seguirla anche nella riunione degli uffizi postali ai telegrafici che così utilmente seppe immaginare, specialmente nelle minori località.

L'articolo 40 della legge vigente commina penalità per l'applicazione di francobolli legittimi, ma che avessero già servito ad affrancare altre corrispondenze. Queste penalità consistono nella doppia tassa e inoltre in una multa pecuniaria equivalente al decuplo della tassa stessa, ed in ogni caso mai inferiore alle cinque lire. Queste ammende si richiedono ora al destinatario e sul suo rifiuto devesi procedere contro il mittente.

Nulla di più giusto dell'applicazione della doppia tassa perchè quelle corrispondenze debbono in fatto considerarsi come non affrancate e quindi cadere sotto le prescrizioni dell'articolo 8 della legge postale.

Ma la penalità del decuplo o del minimo di lire cinque non può considerarsi come avente lo scopo di ottenere l'affrancatura delle corrispondenze, scopo evidentemente propositosi dal legislatore colla disposizione dell'articolo 8. La multa è una vera penalità che punisce un'azione la quale viene considerata fatta con ispirito di frodare il pubblico erario. Di questa colpa non potendo il destinatario esser tenuto responsabile è chiaro che esso non si assoggetta giammai alla pena, e per conseguenza l'amministrazione delle poste è costretta ad agire giudizialmente contro il mittente.

La statistica ha provato che pochi son quelli che usano francobolli che abbiano già servito ad affrancare altre corrispondenze. In tutto l'anno 1863 nei 14 compartimenti postali del regno si rinvennero francobolli usati applicati alle lettere in numero di 179 soltanto, e il risultato delle investigazioni giudiziarie assunte a termini di legge provò che per sola ignoranza vi erano stati apposti da persone non abituate a spedir lettere.

Questi individui contro i quali si procedette erano quasi tutti poveri e in pochissimi casi fu possibile di far pagare la tassa e la penalità comminata dalla legge, quindi sembra alla vostra Commissione che la dispo-

(173-A)

sizione di essa legge non sia stata nella pratica riconosciuta necessaria per impedire una frode, e che l'obbligo che si impone all'amministrazione postale di perseguire i mittenti non riesca che ad un inutile dispendio di tempo e anche di danaro per atti processuali senza ottenere il risultato di impedire una frode che pare non si tenti. Però vi propone di adottare l'articolo 7 qual è proposto dal Governo.

Ma la vostra Commissione si preoccupò della possibilità che una tale condiscendenza andasse a vantaggio di chi con vera malafede cercasse di frodare l'erario lavando i francobolli usati o sottoponendoli a chimiche preparazioni che cerchino di far iscomprire lo annullamento impresso su di essi dagli uffizi postali, lo che costituirebbe un vero reato. E però vi propone, per impedirlo e per punirlo, se venisse commesso, una aggiunta ad esso articolo 7.

L'articolo 8 viene proposto per riempire una lacuna che attualmente si trova nella nostra legge postale.

In conseguenza degli ultimi avvenimenti politici che trasformarono e riunirono l'Italia nostra in un solo regno, noi abbiamo ancora mancanza di rapporti diplomatici con alcuni Stati d'Europa coi quali per conseguenza fu impossibile al Governo italiano di concludere trattati postali. In alcune città sulla costa d'Africa abbiamo degli uffizi postali propri come si usa in quei paesi. L'azione commerciale della nostra patria che crebbe coll'unione delle varie parti d'Italia in un sol regno, e sempre si aumenta collo sviluppo della nostra marina militare e mercantile, ci obbligheranno a stabilire altri uffizi postali principalmente negli scali del Levante sullo stesso sistema di quelli che abbiamo in Egitto ed a Tunisi.

Nè per questi, nè per gli Stati che non riconobbero il nostro regno il Governo ha facoltà di fissare le tasse delle corrispondenze, le quali fin qui vennero stabilite per decreto reale. Siccome la poca importanza di tali casi, e la precarietà di molti di essi non meriterebbero che ogni volta si ricorresse al potere legislativo, in omaggio alle forme costituzionali vi si domanda di deferire tali facoltà per legge all'esecutivo, ed a questo appunto provvede l'articolo 8 del presente progetto di legge, che la vostra Commissione vi propone di approvare.

L'articolo 9 fa quello che suscitò maggiore discussione in seno alla vostra Commissione.

**Il progetto di legge presentato dal Governo nel 1862**

sulla riforma postale puniva con un'ammenda da lire 5 a 50 chiunque inserisse in lettere non assicurate e neppure raccomandate oggetti di valore o carte al portatore.

(173-A)

La Commissione parlamentare tolse quella penalità perchè non corrispondente ad alcuna colpa che si avesse da impedire o reprimere, tenendo per bastante pena della poca prudenza del mittente, che volontariamente si esponga al pericolo e al danno della perdita, l'esser privo di ogni qualunque diritto a rimborso od a compenso.

Per altro la Commissione stessa lodò l'amministrazione delle poste che per un commendevole spirito di delicatezza voleva trovar modo di tutelare la fama dei suoi impiegati anche più infimi da accuse, benchè non giustificate nè giustificabili, di smarrimenti di lettere contenenti valori.

Il fatto ha ampiamente giustificati quei timori dell'amministrazione delle poste mentre le lagnanze furono numerosissime. Forse alcune poche furono anche giuste, e la frequenza della tentazione che si esercita sopra un gran numero d'impiegati di minor grado e di povere fortune, la difficoltà dell'esser scoperti poterono far prevaricare qualcheduno di essi. Però la massima parte di queste lagnanze si ha ragione di credere che non fossero fondate sul vero. Debitori che intendevano sdebitarsi a buon mercato od ottenere almeno una dilazione prolungata al pagamento; creditori che cercavano il destro d'esser pagati due volte, è possibile che abbiano fornito il maggior contingente dei querelanti. A ciò, ove si aggiunga la facilità che vi è nel pubblico e specialmente in alcune classi di accogliere facilmente le voci di prevaricazione dei pubblici impiegati e di esagerarle e moltiplicarle, si comprenderà di leggieri come la giusta attenzione del Governo siasi rivolta a queste querele insistenti, e che troppo frequentemente si rinnovano con iattura della fama degl'impiegati e della stessa amministrazione.

Essa escogitò allora un rimedio, il quale, senza ricorrere all'ammenda usata in Francia e respinta dal Parlamento italiano, si accostasse a quelle cautele praticate dal commercio in casi a questi simili.

Questo rimedio fu rinvento nella pratica usata in Inghilterra di far raccomandare d'uffizio quelle lettere che contengono valori, assoggettandole soltanto alla doppia tassa di raccomandazione.

(173-A)

Le ragioni che consigliano di adottare questo sistema, il quale ha già prodotti buoni risultati in Inghilterra, sono le seguenti.

La tentazione a sottrarre i valori ed a distruggere le lettere si limita con esso ad un numero immensamente minore d'impiegati, e quindi rendesi assai più facile la sorveglianza su di un numero più ristretto di persone.

Il raddoppiamento della tassa di raccomandazione che è di 30 centesimi non può considerarsi come ammenda, ma è nello spirito della legge postale che nel suo articolo 8 assoggetta il destinatario della lettera non affrancata al doppio della tassa di affrancazione.

Il destinatario al quale così diminuisce grandemente il pericolo di perdita o di ritardo dei valori non si lagnerà di questa lieve spesa, nè tacerà di soverchia ingerenza l'amministrazione che ripara ad una negligenza del mittente, le di cui conseguenze potrebbero al destinatario riuscire talvolta estremamente dannose.

Siccome per altro potrebbe accadere che gli uffiziali di posta s'ingannassero sul contenuto delle lettere che assoggettassero a quella raccomandazione, la vostra Commissione ha creduto, a scanso di equivoci e di diverbi, aggiungere la condizione (che forse era implicita) di rimborsare al destinatario la tassa allorquando dimostrasse che le lettere a lui dirette non contenevano i valori dalla legge contemplati.

La vostra Commissione ha cambiato la redazione dell'intero articolo per metterlo maggiormente in armonia colla legge del 1862 e per limitarne l'azione all'interno del regno, non potendo per le corrispondenze coll'estero alterarsi le convenzioni internazionali.

La legge postale sarda del 15 febbraio 1852 conteneva nel suo articolo 37 una penalità per l'impiegato pubblico, il quale si fosse prevalso della sua posizione per trasmettere lettere e pieghi privati in franchigia, introducendoli nei pieghi d'uffizio o facendoli passare per tale.

La nuova legge stabilisce nel suo articolo 32 che le condizioni della franchigia vengano determinate con un regio decreto. Ma questo non può comminare delle penalità, le quali perchè possano venire applicate dai tribunali devono essere dalla legge stabilite.

Qualche caso avvenuto ha dimostrato la necessità di riempire questa lacuna, e però la vostra Commissione vi propone, o signori, di ristabilire l'articolo della legge del 1852, riducendo la pena della multa da 500 a

200 lire, onde, se il caso avvenga, sia possibile all'impiegato che si rendesse colpevole di tale mancanza il pagarla. La ragione di ciò sta in questo: non essendovi probabilità che di tale abuso si rendano colpevoli gli impiegati superiori, bisogna proporzionare la multa alla tenuità del soldo di quelli inferiori.

Da ultimo fa vostra Commissione, mentre applaude a questi tentativi di riforma che fa il Governo, si lusinga che non saranno le ultime modificazioni che esso vi proporrà, e che forte dell'esperienza di altri paesi studierà modo di estendere anche alle minori località il beneficio de' mezzi di rapida trasmissione, procacciando insieme vantaggio alle popolazioni e aumentando i proventi dell'erario senza uscire, anzi più che mai fondandosi sui principii di libertà e di larghezza sui quali il nostro sistema postale è fondato.

Le varianti aggiunte a questa legge vennero dal Governo accettate come da tutti i commissari dei vari uffici della Camera, e questo progetto di legge urgente ed importante la vostra Commissione, o signori, vi domanda di sanzionare col vostro suffragio.

**BRIGANTI-BELLINI BELLINO, relatore.**

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

Art. 1.

I supplementi ai giornali che non contengano gli atti del Governo, e che siano separati dal foglio principale, purchè sieno dello stesso formato del giornale, saranno assoggettati in ragione del loro peso complessivo alla tassa di francatura di un centesimo per ogni 40 grammi.

Art. 2.

Le stampe non periodiche di qualunque specie, le incisioni, litografie, fotografie e disegni, la carta di musica stampata e manoscritta, gli opuscoli ed i libri anche rilegati pagheranno la tassa di due centesimi per ogni 40 grammi o frazione di 40 grammi.

Art. 3.

Tanto i giornali come le stampe non periodiche non dovranno contenere verun scritto a mano, nè sulle fascie, nè internamente, tranne l'indirizzo.

È però permessa la data e la firma sulle circolari, e la dedica od omaggio che suolsi apporre su di un libro o di un opuscolo dal suo autore.

Le stampe nella cui spedizione si fosse contravvenuto alle prescrizioni del presente articolo saranno assoggettate alla tassa delle lettere non francate.

Le prove di stampe corrette sono assimilate alle stampe non periodiche e sottoposte alla tassa fissata per queste ultime, quando anche le correzioni fossero fatte su foglietto a parte. Quando però alle prove di stampa va congiunto il manoscritto, sarà il tutto sottoposto alla tassa stabilita dall'articolo 15 della legge 5 maggio 1862.

Art. 4.

I giornali e le stampe non periodiche che non fossero francati non avranno corso, ma saranno restituiti possibilmente ai mittenti. Quelle insufficientemente francate saranno spedite alla loro destinazione, gravandole del doppio della tassa mancante, a compimento di quella che doveva esser pagata.

Art. 5.

La tassa da riscuotersi sui depositi di denaro per vaglia postali viene fissata come segue :

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

~~Identico al qui contro fino all'articolo 6 inclusivo.~~

Fino a lire 20 . . . . .	cent. 20
Da oltre lire 20 a lire 40 . . . . .	» 40
Da oltre lire 40 a lire 60 . . . . .	» 60
Da oltre lire 60 a lire 100 . . . . .	» 80

Oltre le lire 100 si aggiungerà una tassa di 20 centesimi progressiva di 50 in 50 lire, o frazione di 50 lire.

Sui depositi a favore dei sott'ufficiali e soldati dell'esercito e dell'armata presenti al corpo si riscuoterà una tassa fissa di 5 centesimi, sempre quando la somma depositata non superi le lire 20.

Un regolamento approvato per decreto reale fisserà il limite delle somme che potranno essere depositate e pagate dai singoli uffici di posta.

Art. 6.

Il mittente di un vaglia postale potrà richiedere che ne sia ordinato il pagamento al destinatario per mezzo del telegrafo. Per questi vaglia, oltre la tassa progressiva stabilita dall'articolo precedente, e quella telegrafica, dovrà pagarsi dal mittente un diritto fisso di centesimi 20.

Art. 7.

Le lettere e stampe di qualsiasi natura, su cui fossero apposti francobolli legittimi, ma che avessero già servito alla francatura di altre corrispondenze, saranno considerate come non francate; le lettere saranno sottoposte alla tassa relativa, le stampe non avranno corso.

Art. 8.

Le condizioni riguardanti le corrispondenze co' paesi esteri sono regolate dalle convenzioni internazionali.

In mancanza di convenzioni, sarà provveduto con speciali disposizioni emanate per decreto reale da inserirsi nella Raccolta delle leggi e dei decreti del regno.

Art. 9.

Le lettere non raccomandate o non assicurate, nelle quali da segni esterni si venisse a riconoscere che contengano denaro, gioie, o carte di valore, saranno raccomandate d'ufficio, e sottoposte al doppio della tassa stabilita dall'articolo 9 della legge 5 maggio 1862 per le lettere raccomandate a richiesta dei mittenti.

~~Art. 7.~~

~~Le lettere e stampe, ecc., come contro.~~

Qualora però apparisse che il francobollo fosse stato lavato o sottoposto a preparazioni tendenti a fare scomparire da esso le tracce del bollo annullatore, la persona che ne avrà fatto uso verrà punita con multa di lire 50 estensibile fino a 500 in caso di recidiva.

~~Art. 8.~~

~~Identico al qui contro.~~

Art. 9.

Le lettere circolanti nell'interno del regno non raccomandate e non assicurate, nelle quali da segni esterni si giudicasse che contengano danaro, gioie o carte di valori esigibili dal portatore, saranno raccomandate d'ufficio e sottoposte al doppio della tassa stabilita dall'articolo 9 della legge 5 maggio 1862 per le lettere raccomandate a richiesta dei mittenti.



**Art. 10.**

Ogni altra disposizione contraria alla presente legge è abrogata. Un decreto reale provvederà alla parte regolamentare della medesima.

Il destinatario sarà però esonerato dal pagamento della tassa se proverà che la lettera raccomandata d'ufficio a lui diretta non contenga gli oggetti o i valori della natura dei sunnominati.

**Art. 10.**

Sarà punito con una multa di lire 50 estensibile fino a 200 l'impiegato che si fosse prevalso per la trasmissione di lettere o pieghi particolari della franchigia data ad un pubblico ufficio.

**Art. 11.**

Ogni ~~altra~~ disposizione contraria alla presente legge è abrogata. Un decreto reale provvederà alla parte regolamentare della medesima.

*Approvato nella Tornata del 24 Luglio 1864.*

*V. C. Rossi*



*S. Vostro. Ministro per Lavori Pubblici è autorizzato a presentare al Parlamento. Nazionale l'unico progetto di legge per modificazioni a quella sulle Poste del 5. maggio 1862. ed è incaricato di sostenerne la discussione.*

*Corino addi 4. Febbraio 1866.*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*